

25/11/2020

Commercio internazionale dei diamanti grezzi: candidatura dell'ADM quale Autorità UE per la certificazione Kimberley Process

Nel corso dell'*Open Hearing*, svoltosi il 24 novembre u.s., dedicato al [Kimberley Process Certification Scheme](#) – il sistema di certificazione internazionale dei diamanti grezzi, previsto nell'ambito dell'Accordo multilaterale noto come Kimberley Process (KP) – l'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha reso noto di aver presentato alla Commissione europea la propria candidatura ai fini dell'istituzione di un'Autorità unionale di certificazione KP anche in Italia.

Al riguardo, è utile ricordare preliminarmente che tale Accordo multilaterale – firmato nel 2002, su iniziativa delle Nazioni Unite, come risultato dello sforzo congiunto dei Governi di numerosi Paesi, dei rappresentanti delle industrie che operano nel settore dei diamanti, e delle organizzazioni della società civile – è volto a garantire che i diamanti grezzi destinati a essere immessi nella catena di approvvigionamento globale non siano destinati a finanziare conflitti armati o il traffico illecito e la proliferazione degli armamenti (cc.dd. “diamanti insanguinati”).

A tal fine, il Kimberley Process prevede un **sistema di tracciatura internazionale dei diamanti grezzi**, che ne consente la circolazione e il commercio nell'ambito dei Paesi ad esso aderenti solo in presenza di un'apposita certificazione che ne accompagni le movimentazioni.

Il sistema di certificazione internazionale previsto nell'ambito del Kimberley Process si inserisce nel più ampio contesto di principi, regole e standard internazionali destinati a presidiare la **compliance** e la **sostenibilità del commercio internazionale**.

Ad oggi, i Paesi sottoscrittori del Kimberley Process rappresentano circa il 99,8% della produzione mondiale di diamanti grezzi. Secondo i [dati ufficiali relativi al 2019](#), l'Unione europea – che partecipa al sistema di certificazione internazionale KP come un'entità unica, rappresentata dalla Commissione UE – è il secondo importatore e il primo esportatore di diamanti grezzi a livello globale.

Le norme che attuano il sistema di certificazione KP nel territorio dell'Unione, comprensivo degli Stati membri e della Groenlandia, sono stabilite dal [Regolamento \(CE\) n. 2368/2002, del 20 dicembre 2002](#), che disciplina, tra l'altro, le procedure doganali e i controlli all'importazione e all'esportazione per i diamanti grezzi (v. anche l'[aggiornamento delle relative Linee Guida, in inglese](#), pubblicato il 27 luglio scorso).

Nell'ambito delle norme del Reg. n. 2368/2002 cit., è stabilito, in linea di principio, che gli importatori possono scegliere liberamente un punto di ingresso ai confini esterni dell'UE ai fini dell'importazione di diamanti grezzi nell'Unione, mentre gli esportatori possono scegliere liberamente dove espletare le formalità doganali ed eseguire l'esportazione di diamanti grezzi dall'Unione. In tale contesto normativo, un ruolo fondamentale è assunto dalla c.d. “Autorità unionale di certificazione KP”, e cioè dall'Autorità designata da uno Stato membro e autorizzata dalla Commissione a svolgere taluni compiti inerenti all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley: in particolare, da un lato, la verifica che le spedizioni in arrivo e i relativi certificati siano conformi alle norme KP; dall'altro, il rilascio dei certificati unionali KP per le spedizioni destinate all'esportazione.

Attualmente, sono presenti nel territorio dell'UE sette Autorità unionali di certificazione KP: in Belgio (Anversa), in Repubblica Ceca (Praga), in Germania (Idar-Oberstein), in Irlanda (Dublino), in Portogallo (Lisbona), in Romania (Bucarest) e nel Regno Unito (Londra). Com'è noto, tuttavia, il 31 dicembre 2020 terminerà il periodo transitorio previsto dalle disposizioni dell'Accordo che definisce le modalità di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. Brexit: sul tema, v. la [news legislativa Assonime](#) del 31 gennaio 2020): dal 1° gennaio 2021, pertanto, l'Autorità unionale che ha sede a Londra cesserà le proprie attività, mentre il Regno Unito entrerà a far parte del sistema di certificazione KP *uti singulus* (sul tema, v. anche l'[avviso pubblicato dalla Commissione](#) in tema di divieti, restrizioni e licenze all'importazione e all'esportazione).

Come già accennato in principio, in occasione dell'Open Hearing del 24 novembre scorso, l'ADM ha reso noto di aver presentato nei mesi scorsi al *Service Department Foreign Policy Instruments della Commissione europea* la propria candidatura ai fini dell'istituzione di un'Autorità unionale di certificazione KP anche in Italia: la relativa istruttoria potrebbe essere definita entro la fine dell'anno e, pertanto, **dal 1° gennaio 2021**, a seguito dell'emanazione di un apposito Regolamento UE, **l'ADM potrebbe essere riconosciuta come Autorità unionale di certificazione KP per l'Italia**.

Tale riconoscimento rappresenterebbe indubbiamente un **traguardo significativo per lo sviluppo e la competitività dell'intero sistema Paese**, sia in termini di stimolo alla crescita ulteriore di un settore produttivo italiano – l'oreficeria e la gioielleria – e del relativo indotto, che già gode di assoluto prestigio nel mondo, sia nella prospettiva di favorire l'attrazione verso l'Italia di traffici commerciali, che altrimenti sarebbero destinati ad entrare nell'Unione europea attraverso il territorio di altri Stati membri, con auspicabili ricadute positive a beneficio dell'intera economia nazionale; inoltre, tale riconoscimento costituirebbe un'ulteriore attestazione del livello di affidabilità e di eccellenza a livello internazionale della nostra Amministrazione doganale e, in particolare, dei [laboratori chimici dell'ADM](#).

Con il [videoprocesso presentato nel corso dell'Open Hearing](#), sono state illustrate le procedure che l'ADM intende predisporre ai fini dello svolgimento della propria attività di certificazione all'importazione e all'esportazione. Tali procedure prevedono che l'importatore o l'esportatore debba prendere preliminarmente contatto con il **laboratorio chimico di Torino** per concordare il giorno e l'ora in cui presentare le merci.

Per quanto riguarda, in particolare, l'**attività di certificazione all'importazione**, le relative procedure si svolgeranno presso il predetto laboratorio, alla presenza sia del chimico che effettuerà il controllo ai fini della certificazione KP, sia del funzionario doganale incaricato dell'adempimento delle operazioni doganali. I diamanti grezzi saranno corredati da un certificato rilasciato dall'autorità KP di provenienza e custoditi a prova di manomissione: se la perizia effettuata sulle pietre ne confermerà la corrispondenza con il certificato che le accompagna, il certificato stesso sarà convalidato e i diamanti grezzi potranno essere importati definitivamente nell'Unione.

Relativamente alle **attività di certificazione all'esportazione**, invece, l'operatore dovrà fornire adeguate prove documentali (dichiarazione doganale, fatture, certificato originario di importazione) attestanti che i diamanti che intende esportare sono stati importati legalmente nell'Unione europea; una volta che i diamanti grezzi saranno corredati dal certificato emesso dall'Autorità, potranno essere regolarmente esportati.

Come evidenziato nel corso dell'Open Hearing, l'attività di certificazione KP dei diamanti grezzi sarà svolta in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999, che riconoscono all'ADM il potere di gestione dei propri laboratori di analisi con criteri di imprenditorialità anche al fine di offrirne sul mercato le relative prestazioni.